

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: RR.2021.55

## **Sentenza del 16 giugno 2021**

### **Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali  
Roy Garré, Presidente,  
Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini,  
Cancelliere Giampiero Vacalli

---

Parti

**A.**, rappresentato dall'avv. Pascal Delprete,

Ricorrente

**contro**

**MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,**

Controparte

---

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale  
all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

**Fatti:**

- A.** Il 5 febbraio 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per titolo di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), bancarotta fraudolenta (art. 223, 216 e 219 R.D. n. 267/1942), truffa (art. 640 CP/I) e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 CP/I). In sostanza, l'autorità rogante afferma che nel 2012 la società elvetica C. SA, attualmente in liquidazione (v. act. 1.6), ha costituito la società C. S.r.l. con sede a Milano. Nel 2016, gli amministratori di quest'ultima, coadiuvati dal responsabile finanziario, avrebbero ottenuto da svariate banche ingenti somme destinate al pagamento di fatture artatamente predisposte e apparentemente emesse da sei società (di cui tre con sede in Italia e le altre in Croazia, Slovenia e Polonia), denaro che sarebbe stato distratto dalla società italiana e versato essenzialmente su di un conto presso la banca D. di Lugano intestato a C. SA. C. S.r.l., che si è rivelata sprovvista di locali, è fallita il 20 luglio 2017 (v. act. 1.4). Con la sua domanda, l'autorità rogante, preso atto che il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) conduce un procedimento penale nei confronti di B. e altri per i reati di riciclaggio di denaro e falsità in documenti (INC.2018.9608), potenzialmente collegati con l'inchiesta italiana, postula la trasmissione di ogni atto e documento (compresi verbali di perquisizione e sequestro, verbali di dichiarazioni di indagati, documentazione bancaria e societaria) utile a dimostrare che B. ha avuto ingenti somme in contanti e a determinare la destinazione di tali valori. Essa chiede inoltre di potere avere accesso a quei documenti utili a stabilire la riconducibilità a B. di società elvetiche che sarebbero state indirettamente finanziate con le somme di cui sopra, così come l'esistenza di analoghe disponibilità in capo agli altri membri dell'associazione criminale (v. act. 1.4, pag. 7 e seg.).
- B.** Con scritto del 12 febbraio 2021, il MP-TI ha informato le parti al procedimento penale ticinese della rogatoria di cui sopra, chiedendo loro se acconsentivano alla trasmissione semplificata del verbale d'interrogatorio di B. del 5 febbraio 2019 (v. act. 1.8), dei verbali di confronto tra B. e A. del 7 febbraio 2019 (v. act. 1.7) e tra B. ed E. dell'8 febbraio 2019 (v. act. 1.9), nonché della documentazione acquisita presso le banche F. e G. (v. atto 3 incarto MP-TI).
- C.** Con scritto del 15 febbraio 2021, E. ha acconsentito alla trasmissione semplificata in questione (v. atto 4 incarto MP-TI). Con scritti del 23 risp. 25 febbraio seguenti, A. e B. si sono opposti alla stessa (v. atti 5 e 6 incarto MP-TI).

- D.** Con decisione di entrata in materia e di chiusura del 17 marzo 2021, il MP-TI ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane della documentazione di cui sopra (v. act. 1.1).
- E.** Il 16 aprile 2021, A. ha interposto ricorso contro la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando: in via principale, l'annullamento della stessa, con conseguente non esecuzione della rogatoria; in via subordinata, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al MP-TI "*affinché proceda a rendere illeggibile il nome dell'Avv. A., ogni sua dichiarazione e ogni parte del verbale che lo concerne (con l'applicazione di omissis)*" nei tre verbali oggetto dell'avversata decisione (v. act. 1, pag. 21).
- F.** Con scritto del 4 maggio 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, ribadendo quanto già esposto nella decisione impugnata e rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 7). Con osservazioni del 7 maggio 2021, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi al ricorrente per conoscenza (v. act. 9).
- G.** Con lettera spontanea del 14 maggio 2021, trasmessa al MP-TI e all'UFG per conoscenza (v. act. 11), il ricorrente si è riconfermato nel suo allegato ricorsuale (v. act. 10).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

#### **Diritto:**

- 1.**
- 1.1** La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

- 1.2** I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali", 8.1 Allegato A). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
- 1.3** La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
- 1.4** Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
- 1.5** Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di entrata in materia e di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
- 1.6**
- 1.6.1** La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere degli insorgenti giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di

protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).

**1.6.2** In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un'altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459 consid. 2c; ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 5a ediz. 2019, n. 526 e 532). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

**1.6.3** Il Tribunale federale ha altresì distinto la posizione del testimone obbligato a rispondere in un *interrogatorio rogatorio* da quella del testimone interrogato in un *procedimento interno*. In quest'ultimo caso la persona interrogata è considerata toccata in maniera solamente *indiretta* dalla misura di assistenza con cui si chiede l'accesso al verbale *già* contenuto negli atti della procedura svizzera (v. sentenze del Tribunale federale 1A.186/2005 e 1A.187/2005 del 9 dicembre 2005 consid. 1.3.3). Ciò vale in linea di massima anche per il prevenuto, visto che si tratta comunque di persone interrogate in una procedura nazionale e non sottoposte ad un provvedimento coercitivo ex art. 63 e seg. AIMP. Il semplice fatto che l'esame dei verbali in questione potrebbe avere delle conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente nella procedura penale estera non costituisce un motivo che giustifichi di riconoscergli la legittimazione (sentenza del Tribunale federale 1A.44/2004 del 22 aprile 2004 consid. 1.3.3). La qualità di persona contro cui è diretto il procedimento all'estero (art. 21 cpv. 3 AIMP) non conferisce di per sé la facoltà di ricorrere (DTF 116 Ib 106 consid. 2a). Questo diritto è riconosciuto all'indagato all'estero solo quando è toccato in maniera diretta dalla misura d'assistenza, per esempio laddove viene *direttamente* sottoposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione rogatorie. La trasmissione di documenti *già* in possesso dell'autorità rogata a seguito di un pregresso procedimento interno tocca invece solo *indirettamente* l'insorgente. Ciò nonostante, a determinate condizioni, la giurisprudenza ha comunque *eccezionalmente* ammesso la legittimazione ricorsuale, segnatamente se nel verbale nazionale sono contemplate specifiche informazioni su conti bancari intestati personalmente al ricorrente e nella misura in cui la loro trasmissione potrebbe essere equiparata a una trasmissione di documenti concernenti la relazione bancaria (sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno 2007 consid. 1.6.2 e rinvii), risp. in caso di *stretto rapporto* fra la procedura nazionale e quella estera, a condizione che il ricorrente sia interrogato in relazione a fatti che lo concernono personalmente (TPF 2020 180 consid. 4).

**1.6.4** In concreto, nella misura in cui il ricorrente contesta la trasmissione del suo verbale di confronto con B. del 7 febbraio 2019, che questo contiene informazioni che lo concernono personalmente e che il procedimento elvetico è in stretto rapporto con quello estero (v. act. 1.7), la legittimazione è data. La legittimazione ricorsuale fa per contro difetto per quanto riguarda gli altri due verbali (v. act. 1.8 e 1.9), anche se affermazioni ivi contenute toccano personalmente il ricorrente, dato che egli non è stato direttamente sottoposto alla misura coercitiva, precisato anche che i documenti in questione non contengono informazioni su conti bancari di cui il ricorrente è titolare.

In questi termini, occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che la rogatoria del 5 febbraio 2019 deve essere considerata inammissibile, in quanto poggerebbe su una pregressa domanda di assistenza del MP-TI del 21 gennaio 2019, ciò che costituirebbe una *entraide sauvage* vietata. Con la sua domanda, l'autorità penale ticinese avrebbe "fornito alla Procura di Milano delle informazioni (anche bancarie, quindi rientranti nella sfera segreta) e documenti (ossia la scheda "H.", pure considerabile rientrante nella sfera segreta, visto che attiene all'attività di fiduciario dell'Avv. A. [...] – non solo riferite all'Avv. A., bensì pure ad altre persone coinvolte nel procedimento penale INC.2018.9608 – che quest'ultima non possedeva e che potrebbero essere sfruttate (anche in futuro) come mezzi di prova da parte dell'autorità italiana nell'ambito del procedimento penale che conduce. [...] La trasmissione di tali informazioni e documenti (scheda H.) alla Procura di Milano avrebbe dovuto essere esaminata nel quadro di una procedura secondo la AIMP aperta su commissione rogatoria attiva da parte dell'autorità italiana, come esatto dalla dottrina e dalla giurisprudenza" (act. 1, pag. 15).
- 2.1 L'assistenza è considerata *selvaggia*, segnatamente quando uno Stato, in seguito alla ricezione di una commissione rogatoria attiva, presenta a sua volta una domanda di assistenza contenente tutte le informazioni o mezzi di prova inizialmente richiesti aggirando così le regole dell'assistenza. Per contro, quando le autorità dei due Stati indagano sullo stesso complesso fattuale, è inevitabile che i fatti contenuti nella commissione rogatoria permettano di completare quelli già conosciuti dall'autorità richiesta. Il *divieto dell'assistenza selvaggia* non può quindi impedire la presentazione di domande di assistenza che devono, per essere conformi alle esigenze legali, designare in maniera precisa e dettagliata le operazioni sospette, i conti toccati, i loro titolari e aventi diritto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2013.7-8 del 7 maggio 2013 consid. 4.1; ZIMMERMANN, *op. cit.*, n. 418). La trasmissione di mezzi di prova riguardanti la sfera segreta ad esecuzione di una richiesta rogatoria attiva rappresenta una forma di *assistenza selvaggia* ed è quindi vietata quando le autorità dello Stato estero svolgono a loro volta un'inchiesta che è strettamente legata a quella in Svizzera ed esse stesse hanno già presentato domande di accesso agli atti della procedura svizzera (v. TPF 2016 65 consid. 5 e 6).
- 2.2 In concreto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in data 29 marzo 2018, ha inoltrato una prima rogatoria alla Svizzera nell'ambito dell'attuale procedimento condotto in Italia, postulando l'identificazione presso la banca D. di tutte le relazioni bancarie riconducibili a C. SA e C. S.r.l., unitamente all'acquisizione della relativa documentazione. Essa ha parimenti richiesto l'acquisizione di documentazione bancaria concernente conti riconducibili agli indagati, il sequestro di EUR 9'048'926.02 quale provento dei presunti reati di truffa (ai danni di svariati istituti di credito) e di bancarotta fraudolenta (a danno di C. S.r.l.) contestati ai medesimi, nonché la perquisizione della sede operativa

di C. SA, inizialmente con sede a Z./TI e dal 2016 a Basilea (v. act. 1.13). L'esecuzione della rogatoria è stata affidata sia alle autorità inquirenti basilesi che a quelle ticinesi, precisato che il Canton Basilea è stato designato "Leitkanton" (v. scritto dell'UFG del 3 aprile 2018, in act. 1.14). Con decisione di chiusura del 24 maggio 2018, la Procura basilese ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente relazioni bancarie presso la banca D. riconducibili agli indagati, mantenendone anche il blocco dei saldi (v. act. 1.14).

Il 21 gennaio 2019, il MP-TI, nell'ambito del già citato procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente, I. e B. per titolo di coazione (art. 181 CP), falsità in documenti (art. 251 CP), favoreggiamento (art. 305 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305<sup>bis</sup> CP), ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano (v. act. 1.5). Il procedimento penale ticinese ha tratto origine da quanto emerso in un'altra inchiesta condotta dal MP-TI a carico di E., nel corso della quale erano state messe in luce diverse operazioni sospette, segnatamente diversi accrediti, per più di un milione di franchi, in favore del predetto avvenuti tra luglio 2017 e luglio 2018 provenienti sostanzialmente dal ricorrente (v. *ibidem*, pag. 2 e seg.). A giustificazione di tali operazioni, E. e il ricorrente *"sostenevano che tutto il denaro pervenuto nella disponibilità di E. apparteneva allo stesso avv. A. e a una non meglio precisata cordata di clienti investitori a quest'ultimo riconducibili e che tale denaro [...] era stato prestato ad E. per finanziare due operazioni [...]. Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2018, tuttavia, l'imputato E. [...] ha rivelato che le versioni fino ad allora rese nel corso dell'inchiesta, sia da lui sia dall'avv. A. (che era stato interrogato quale persona informata sui fatti), erano in realtà menzognere: il denaro non apparteneva affatto ad A. e a una cordata di clienti investitori, bensì proveniva da B. [...], il quale avrebbe offerto ad E., per il tramite dell'avv. A., un ruolo di prestanome per le operazioni J. e K."* (*ibidem*, pag. 3). In considerazione di quanto precede, il MP-TI, ipotizzando possibili collegamenti tra i fatti appena descritti e il procedimento italiano oggetto della presente rogatoria, ha appunto aperto un'inchiesta penale a carico del ricorrente, di B. nonché dell'avv. I., collega di lavoro di A. (v. *ibidem*, pag. 4). La perquisizione dello studio legale del ricorrente ha permesso di trovare una scheda contabile, in formato Excel, intitolata "H.", che risulterebbe essere il nome in codice utilizzato per indentificare B. Tale scheda, allegata alla rogatoria del 21 gennaio 2019, fa stato di almeno 19 dazioni a contanti, da parte di B. ad A., nel periodo compreso tra inizio 2016 a luglio 2018, per un importo complessivo di EUR 2'445'200.–, denaro utilizzato per varie operazioni, tra le quali il finanziamento di una società svizzera riconducibile a B. L'importo in questione sarebbe ad ogni modo ritornato nelle disponibilità di B. (v. *ibidem*, pag. 4 e seg.). In definitiva, il MP-TI, con la sua rogatoria, ha chiesto alla Procura milanese ogni atto o documento utile: all'identificazione dell'origine del denaro contante



consegnato da B. ad A.; all'accertamento della posizione di B. e degli altri coimputati nell'ambito del procedimento pendente in Italia; sulle persone citate nella rogatoria (v. *ibidem*, pag. 6). Come indicato in ingresso (v. *supra* Fatti lett. A), la Procura di Milano ha susseguentemente presentato al MP-TI la sua rogatoria del 5 febbraio 2019.

- 2.3** Le autorità penali italiane e svizzere conducono le loro procedure penali in parallelo. La procedura elvetica, aperta nel 2018, verte su presunti atti di riciclaggio di denaro frutto di presunti atti di truffa e di bancarotta fraudolenta oggetto della pregressa inchiesta italiana. Nulla permette di concludere che la domanda di assistenza formulata dalle autorità svizzere il 21 gennaio 2019 non sia conforme alle prescrizioni legali e che costituirebbe un caso di assistenza selvaggia. Il MP-TI ha legittimamente illustrato il quadro fattuale sul quale ha basato la propria rogatoria, sostanziando i motivi legati alle misure istruttorie richieste. Esso ha certo descritto alcuni flussi di denaro intervenuti tra le persone toccate dalle indagini sia italiane che svizzere, ma queste costituiscono informazioni destinate a motivare e giustificare le sue richieste e non certo mezzi di prova. Per quanto riguarda il documento intitolato "H.", questo è sì stato rinvenuto nello studio legale del ricorrente, ma non rappresenta da solo un mezzo di prova. Esso contiene una lista di operazioni ancora tutte da verificare mediante la relativa documentazione bancaria (il documento in questione presenta infatti una colonna denominata "conto movimentato") e/o le dichiarazioni delle persone toccate dalle stesse. I verbali litigiosi potranno servire alle autorità italiane anche per fare luce sul contenuto del documento in parola. Visto quanto precede, le censure in questo ambito vanno tutte respinte.
- 3.** Il ricorrente censura la violazione del principio della proporzionalità, nella misura in cui non vi sarebbe nessun legame tra i fatti oggetto delle procedure condotte in Italia e Svizzera, in particolare tra gli averi portati in Svizzera da B. e il provento della presunta attività truffaldina oggetto d'indagine in Italia. La rogatoria italiana nemmeno menzionerebbe il nome del ricorrente, il quale sarebbe totalmente estraneo ai fatti esteri. La documentazione oggetto della decisione impugnata non presenterebbe nessuna utilità per gli inquirenti milanesi. Pure violato sarebbe in concreto il divieto della *fishing expedition*.
- 3.1** Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo

Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta *utilità potenziale*, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell'*utilità potenziale* gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, *op. cit.*, n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta *fishing expedition*, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).

- 3.2** In concreto, il verbale di confronto del 7 febbraio 2019 tra il ricorrente e B. presenta certamente un'utilità potenziale per il procedimento estero, già solo per il fatto che B. è indagato nel procedimento estero e A. in quello svizzero. B. ha del resto chiaramente dichiarato di aver consegnato ingenti somme di denaro al ricorrente, anche se, a suo dire, per motivi fiscali nonché legati ad una sua procedura di divorzio. L'autorità italiana deve avere la possibilità di conoscere le dichiarazioni fornite dai predetti dinanzi all'autorità svizzera che indaga sulla

provenienza delle somme di cui sopra, denaro che potrebbe essere legato ai reati di truffa e bancarotta fraudolenta oggetto d'indagine in Italia. Senza dimenticare le dichiarazioni effettuate da E. (v. *supra* consid. 2.2), il quale ha pure riferito di alcuni documenti prodotti dal ricorrente nell'ambito del procedimento penale che sarebbero stati retrodatati e fatti sottoscrivere allo stesso E., mentre questi si trovava in carcere, dall'avv. I. su istruzione del titolare dello studio legale ossia il ricorrente (v. act. 1.5, pag. 3). Sempre stando a quanto rivelato da E., il ricorrente, per il tramite di I., gli avrebbe fatto sapere che risultava fondamentale celare la reale identità dell'avente diritto economico delle somme di denaro oggetto dell'inchiesta, onde evitare un coinvolgimento di B. nelle indagini, da cui l'esigenza di ricollegare la proprietà dei soldi soltanto al ricorrente (v. *ibidem*). Potendo il ricorrente essere coinvolto nei fatti oggetto d'indagine in Italia, da respingere è pure la conclusione subordinata del ricorrente tesa a rendere illeggibili (con l'applicazione di omissis) le parti del verbale che lo concernono (compreso il suo nome e generalità).

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare il contenuto del verbale litigioso e verificare se i fatti oggetto delle indagini italiane si intersecano con quelli del procedimento italiano. Alla luce della domanda rogatoria, il verbale in questione risulta potenzialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.

4. Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità, e la decisione impugnata confermata.
  
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4<sup>bis</sup> PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.-, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 17 giugno 2021

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

**Comunicazione a:**

- Avv. Pascal Delprete
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

**Informazione sui rimedi giuridici**

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).